



diritto & religioni

Semestrale
Anno III - n. 1-2009
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

7



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno III - n. 1-2009
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via De Rada, 67/c
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via De Rada, 67/c
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadario@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La sezione di Giurisprudenza e legislazione canonica relativa al numero primo dell'anno 2009 della rivista *Diritto e Religioni* si articola in due sottosezioni, l'una genericamente dedicata alla legislazione di rilievo canonistico ed alla giurisprudenza dei Tribunale Ecclesiastici regionali, l'altra specificamente diretta alla pubblicazione della giurisprudenza della Rota Romana.

Nella prima sottosezione, si pubblica la Legge sulle fonti dello Stato Città del Vaticano, che tanto ha fatto discutere anche sugli organi di stampa nazionale, per la verità a volte un po' a sproposito, sul tema della "recezione della legislazione italiana", ed una sentenza del Tribunale Ecclesiastico regionale campano, *coram* Leone. Quest'ultima, cui segue una breve nota di commento dell'avvocato del Foro ecclesiastico campano Paolo Bonaiuto, riveste un certo interesse soprattutto nella parte relativa al problema del cd. **giudicato equivalente** in tema di doppia sentenza conforme.

Nella sezione giurisprudenza rotale, curata dal dott. Alessandro Riccio e dal dott. Luigi Straniero, si pubblica una interessante sentenza *coram* Verginelli, in materia di incapacità al consenso matrimoniale fondata sul disturbo della personalità.

Legge 1 ottobre 2008, n. LXXI
Legge sulle fonti del diritto
Pontificato di S. S. Benedetto XVI - Anno IV N. LXXI
- Legge sulle fonti del diritto. 1 ottobre 2008

BENEDETTO PP. XVI

Per procedere ulteriormente nel sistematico adeguamento normativo dell'ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, avviato con la legge fondamentale del 26 novembre 2000, di Nostro Motu Proprio e certa scienza, con la pienezza della Nostra Sovrana autorità, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto appresso, da osservarsi come legge dello Stato:

Art. 1. (Fonti principali del diritto)

1. L'ordinamento giuridico vaticano riconosce nell'ordinamento canonico la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo.

2. Sono fonti principali del diritto la legge fondamentale e le leggi promulgate per lo Stato della Città del Vaticano dal Sommo Pontefice, dalla Pontificia Commissione o da altre autorità alle quali Egli abbia conferito l'esercizio del potere legislativo.

3. Quanto disposto circa le leggi riguarda anche i decreti, i regolamenti e ogni altra disposizione normativa legittimamente emanati.

4. L'ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti da trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte, salvo quanto prescritto al n. 1.

Art. 2. (Pubblicazione, entrata in vigore e conservazione)

1. Le leggi sono pubblicate con la data e con il numero romano progressivo per la durata di ciascun pontificato.

2. Le leggi entrano in vigore il settimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un diverso termine.

3. Le leggi indicate nell'art. 1 n. 2 sono depositate nell'apposito Archivio del Governatorato e pubblicate nello speciale supplemento degli *Ada Apostolicae Sedis*, eccetto che in casi particolari sia prescritta nella legge medesima una diversa forma di pubblicazione.

Art. 3. (Recezione della legislazione italiana)

1. Nelle materie alle quali non provvedono le fonti indicate nell'art. 1, si osservano, in via suppletiva e previo recepimento da parte della competente autorità vaticana, le leggi e gli altri atti normativi emanati nello Stato Italiano.

2. Il recepimento è disposto purché i medesimi non risultino contrari ai precetti di diritto divino, né ai principi generali del diritto canonico, nonché alle norme dei Patti Lateranensi e successivi Accordi e sempre che, in relazione allo stato di fatto esistente nella Città del Vaticano, risultino ivi applicabili.

Art. 4. (Norme civili)

Sotto le riserve specificate nell'art. 3, si osserva il Codice civile italiano del 16 marzo 1942 con le leggi che lo hanno modificato fino all'entrata in vigore della presente legge, salve le seguenti riserve:

- a) la cittadinanza vaticana è regolata da apposita legge vaticana;
- b) la capacità a compiere qualsiasi atto giuridico, ad acquistare e disporre per negozio tra vivi o a causa di morte dei chierici, dei membri degli Istituti di vita consacrata religiosi e delle Società di vita apostolica, che siano cittadini vaticani, è regolata dalla legge canonica;
- c) il matrimonio è regolato esclusivamente dalla legge canonica;
- d) l'adozione è autorizzata dal Sommo Pontefice;
- e) la prescrizione, quanto ai beni ecclesiastici, è regolata dai cann. 197-199 e 1268-1270 del *Codex iuris canonici*, osservandosi inoltre il can. 76 § 2 del medesimo *Codex*;
- f) le donazioni ed i lasciti per causa di morte a favore delle pie cause sono regolati dai cann. 1299-1300; 1308-1310 dello stesso *Codex*;
- g) gli atti di nascita, di matrimonio e di morte sono redatti a norma della legislazione vaticana;
- h) i registri di cittadinanza e di anagrafe sono tenuti presso il Governatorato;
- i) i rapporti di lavoro sono disciplinati da apposita normativa vaticana;
- l) le funzioni di notaio sono esercitate da avvocati della Santa Sede designati dal Presidente del Governatorato. Con le stesse modalità, possono essere designati, per l'esercizio delle funzioni notarili, anche avvocati rotali o civili che abbiano un rapporto organico, o di collaborazione per contratto, con il Governatorato;
- m) le funzioni del conservatore delle ipoteche, agli effetti delle trascrizioni e delle iscrizioni ipotecarie, sono esercitate dalla Direzione dei Servizi Tecnici. La stessa Direzione provvede anche alla tenuta ed aggiornamento del catasto.

Art. 5. (Norme di procedura civile)

Si osserva il Codice di procedura civile vaticano del 1° maggio 1946, con le modificazioni successive, anche per la semplificazione e l'abbreviazione del rito.

Art. 6. (Poteri del giudice in materia civile)

Quando una controversia civile non si possa decidere con il riferimento ad una norma prevista dalle fonti indicate nei precedenti articoli, il giudice decide tenuti presenti i precetti del diritto divino e del diritto naturale, nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico vaticano.

Art. 7. (Norme penali)

1. Fino a che non si provveda a nuova definizione del sistema penale, si osserva, sotto le riserve specificate nell'art. 3, il Codice penale italiano recepito con la legge 7 giugno 1929, n. II, come modificato ed integrato dalle leggi vaticane.

2. La legge prevede i casi nei quali alle pene detentive possono essere sostituite sanzioni alternative e ne indica la natura, avuta presente la funzione educativa della pena.

3. Le pene pecuniarie espresse in lire italiane, convertite in Euro ai sensi della legge 28 dicembre 2001, n. CCCLXXI, sono determinate con provvedimento amministrativo del Cardinale Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

4. Gli illeciti amministrativi e le relative sanzioni sono regolati da apposita legge vaticana.

Art. 8. (Norme di procedura penale)

Sino a che non si provveda a nuova disciplina del rito, si osserva, sotto le riserve specificate nell'art. 3, il Codice di procedura penale italiano recepito con la legge 7 giugno 1929, n. II, come modificato ed integrato dalle leggi vaticane.

Art. 9. (Poteri del giudice in materia penale)

Qualora manchi qualunque disposizione penale e tuttavia sia commesso un fatto che offenda i principi della religione o della morale, l'ordine pubblico o la sicurezza delle persone o delle cose, il giudice può richiamarsi ai principi generali della legislazione per comminare pene pecuniarie sino ad Euro tremila, ovvero pene detentive sino a sei mesi, applicando, se del caso, le sanzioni alternative di cui alla legge 14 dicembre 1994, n. CCXXVII.

Art. 10. (Rappresentanza, Patrocinio e Giuramento nel giudizio)

1. La rappresentanza ed il patrocinio nelle diverse sedi di giudizio sono regolati da apposita legge.

2. Nei giudizi il giuramento delle parti, dei testimoni, dei periti o di altri deve prestarsi nelle forme osservate dinanzi ai tribunali ecclesiastici.

Art. 11. (Istruzione scolastica)

1. Ferma restando la specificità dell'ordinamento vaticano, che si ispira in materia di istruzione e formazione alle indicazioni del Magistero della Chiesa con particolare riguardo alla primaria responsabilità dei genitori, l'istruzione scolastica è obbligatoria, dall'età di sei anni a quella di diciotto compiuti.

2. All'obbligo si soddisfa con la frequenza di strutture scolastiche legalmente riconosciute, secondo la legislazione dei diversi Stati, salvo che i genitori e tutori dimostrino di poter impartire privatamente l'istruzione a loro cura e spese e con idonei strumenti didattici.

3. Con provvedimento amministrativo saranno stabilite le modalità applicative.

Art. 12. (Norme amministrative)

1. Salva specifica normativa vaticana e sotto le riserve indicate nell'art. 3, si osservano nella Città del Vaticano:

a) la legislazione dello Stato italiano vigente all'entrata in vigore della presente legge, compresi i regolamenti e i trattati ratificati dall'Italia e le norme di esecuzione dei trattati medesimi, concernente:

- 1) i pesi e misure di ogni genere;
- 2) i brevetti di invenzione e i marchi e brevetti di fabbrica;
- 3) le ferrovie;
- 4) le poste;
- 5) le telecomunicazioni ed i relativi servizi, sia su rete fissa che mobile, nelle loro diverse componenti;
- 6) la trasmissione dell'energia elettrica;
- 7) l'aviazione;
- 8) gli automobili e la loro circolazione;
- 9) la difesa contro le malattie infettive e contagiose.

b) le leggi dello Stato italiano, con i relativi regolamenti generali e speciali, e con i regolamenti della Regione Lazio, della Provincia e del Comune di Roma, concernenti la polizia edilizia ed urbana e l'igiene e la sanità pubblica.

2. In caso di necessità dettata da pubblica utilità, per l'acquisizione allo Stato di beni

privati, l'utilizzo temporaneo dei medesimi, le prestazioni di opere e servizi, provvede il Presidente del Governatorato con decreto motivato, stabilendo il relativo indennizzo.

3. Per autorità dello Stato previste nelle leggi e nei regolamenti richiamati in quest'articolo si intende il Presidente del Governatorato, salvo espressa delega da parte del medesimo.

Art. 13. (Abrogazione ed entrata in vigore)

La presente legge sulle fonti del diritto sostituisce integralmente la legge sulle fonti del diritto 7 giugno 1929, n. II. Essa entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.

Comandiamo che l'originale della presente legge, munito del sigillo dello Stato, sia depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano, e che il testo corrispondente sia pubblicato nel supplemento degli *Acta Apostolicae Sedis*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano il primo ottobre 2008, anno IV del Nostro Pontificato.

Tribunale Ecclesiastico Regionale Campano e di Appello – Neapolitana seu Cosentinan – Bisinianan – Nullitatis Matrimonii, 20 dicembre 2007 – c. Leone, Ponente

Matrimonio Canonico – Consenso – Incapacità al consenso matrimoniale – Difetto di discrezione di giudizio - Immaturità psico affettiva – Doppia conforme e Giudicato equivalente

L'incapacità al consenso matrimoniale canonico si sostanzia in una ipotesi di grave anomalia psichica che incide sulla capacità di intendere e di volere del soggetto in ordine ai valori che sostanziano il matrimonio cristiano. Tra le ipotesi di incapacità vi è anche il difetto di discrezione di giudizio che riguarda quella adeguata maturità del soggetto che gli consente di discernere, all'atto dell'espressione del consenso matrimoniale, i diritti e doveri essenziali che discendono dallo stesso matrimonio. Il concetto di giudicato equivalente, in materia di doppia conforme, si fonda sull'affinità delle ipotesi di nullità ed un fatto giuridico identico, riferito ad uno stesso evento sostanziale.

Fattispecie

(*Omissis*) 1. E. ed A. si sono conosciuti, verso la fine del 1985, al Conservatorio di Cosenza, che essi frequentavano come studenti.

“Sorta reciproca simpatia, dopo una breve frequentazione amicale, i due si considerarono fidanzati.

Successivamente si conobbero anche le due famiglie, che accolsero con favore il rapporto di fidanzamento dei due giovani.

2. Il fidanzamento, durato circa dieci anni, inizialmente scorse sereno, ma poi tra i due incominciò ad emergere una incompatibilità caratteriale, che con il tempo, divenuta sempre più profonda, determinò contrasti e litigi, sfociati anche in interruzioni del rapporto.

Altro motivo di disagio e di scontro tra i due fu la mancata integrazione di Emma con i familiari di A.

3. Nel novembre 1995, A. prese servizio, quale vincitore di concorso, presso il Conservatorio di ...

A seguito di ciò, E. propose di sposarsi, cosa che A. accettò, anche se la loro decisione non era frutto di una matura, seria ed approfondita riflessione del passo che stavano decidendo di compiere.

Infatti, il loro rapporto continuava ad essere carente e pieno di difficoltà, per cui A. nell'imminenza delle nozze si determinò nello “stappare l'arrivo dei figli”, almeno fin quando non avessero superato i loro gravi problemi di coppia.

4. Le nozze furono celebrate ..., a ...

Quel giorno trascorse senza litigi, ma già durante il viaggio di nozze vi fu un grave litigio tra i due, a seguito del quale A. voleva rimandare a casa E.

La convivenza coniugale, durata fino agli inizi di luglio 1997, è stata contrassegnata da continui litigi e da lunghe interruzioni, che hanno messo in risalto l'incapacità dei due a costituire una comunione di vita materiale e morale" (*Restr.*, 1/1).

5. È intervenuta la separazione legale consensuale, omologata il 13 gennaio 1998, dal Tribunale di ...

Oggi le parti vivono con i rispettivi genitori ed attendono il giudizio della Chiesa, sul loro matrimonio, i cui effetti civili già sono cessati, con sentenza di divorzio.

Esse hanno iniziato e proseguito questa causa solo per motivi di coscienza e per dare serenità al loro vissuto esistenziale.

6. L'attrice in causa, sig.ra C. E. M. F., ha presentato supplìce libello al Tribunale Ecclesiastico Calabro, il 7 gennaio 1998, accludendovi la richiesta documentazione pubblica, civile ed ecclesiastica.

Il dubbio fu concordato nei seguenti termini:

"Se risulta dimostrata la nullità del presente matrimonio, a motivo:

- *difetto di discrezione di giudizio da parte della donna e/o dell'uomo* (can. 1095 n. 2 CIC)".

I rev. mi Giudici di prima istanza, in data 23 ottobre 1999, rispondevano AFFERMATIVAMENTE al dubbio concordato.

7. La causa è pervenuta a questo Tribunale di Appello e il Collegio giudicante, con decreto del 28 aprile del 2000, decideva di non confermare la Sentenza calabra, ma di rinviare la causa all'esame ordinario di secondo grado.

"Ricevuta la citazione per l'udienza di comparizione delle parti, la parte attrice comunicava di rinunziare all'azione.

La parte convenuta dichiarava di volersi rendere parte diligente nel presente procedimento ed allo scopo nominava un Patrono.

8. Dopo una serie di rinvii, in data 7 giugno 2001, si svolgeva l'udienza per la contestazione della lite ed il dubbio era formulato secondo la seguente formula:

"Se consti della nullità del matrimonio, nel caso:

per difetto di discrezione di giudizio ex utraque parte (can. 1095, 2° CIC), ovvero se sia da confermare o riformare al sentenza calabra affermativa".

La nuova istruttoria si espletava con l'interrogatorio delle parti e l'escussione di 3 testimoni" (*Animadv.*, 2 - 3/2).

9. Gli Atti di secondo grado sono stati pubblicati il 21 giugno 2007, mentre la conclusione della causa è stata decretata il 15 ottobre 2007.

È seguita la fase dibattimentale, con presentazione e scambio delle rispettive difese, tra il Patrono del convenuto e il Difensore del sacro vincolo.

Il Collegio ha preso atto che quest'ultimo, nelle sue Osservazioni, ha chiesto una risposta NEGATIVA al dubbio concordato (10/15).

Il Preside ha stabilito in data odierna la riunione del Collegio.

10. Tutto attentamente studiato e discusso, nella riunione dei rev. mi Giudici, la Terna ha concluso per l'accoglimento della domanda attorea e ha ritenuto d'aver raggiunto la certezza morale della nullità di questo matrimonio, alla luce delle risultanze istruttorie sia di primo che di secondo grado, in un pacato confronto dei vari pareri espressi, che sono risultati, peraltro, concordi e convergenti.

Pertanto, il Collegio ha emesso la presente Sentenza affermativa di secondo grado, che ha confermato la sentenza calabra, motivandola "*in jure atque in facto*", come segue, e rendendola immediatamente esecutiva, a termine di legge (cann. 1684 - 1685 CIC).

In diritto

L'incapacità a contrarre

11. - Nel monito del Sommo Pontefice agli uditori della Rota Romana, del 5 febbraio 1987, secondo cui “è ipotizzabile una vera e propria incapacità solo in presenza di una seria forma di anomalia che, comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente la capacità di intendere e di volere del contraente”, il criterio giuridico della vera incapacità non è l'aspetto puramente clinico della maggiore o minore gravità dell'anomalia, ma la sua potenzialità ad intaccare la libertà sostanziale della persona, che si traduce in una valutazione psicologica della personalità e dei suoi deficit.

12. - Un insigne autore, studiando il concetto di infermità nel diritto canonico, osserva: “Accanto alle psicosi, organiche o endogene, si riconosce e si ammette il significato di malattia anche alle nevrosi, ai disturbi del carattere, alla immaturità psico-affettiva,

Tutte le condizioni, anche di natura psicologica, che possono compromettere la capacità o l'adeguatezza di uno o entrambi i contraenti a dare un valido consenso al matrimonio, premessa indispensabile per viverlo e condurlo in maniera consapevole, responsabile, coerente e stabile.

Indistintamente, quindi, si parla di malattia e di anomalia psichica che, però, devono essere tali da impedire o ostacolare gravemente, chiaramente, consistentemente un congruo atto di comprensione e/o di elezione” (FORNARI U., *Psicopatologia psichiatrica forense*, 1989, p. 484).

13. - Con espresso riferimento al munus dei periti, il Sommo Pontefice ha osservato, nella citata Allocuzione del 1987, che il giudice non può e non deve pretendere dal perito “un giudizio circa la nullità del matrimonio né tanto meno deve sentirsi obbligato al giudizio del perito, che abbia eventualmente espresso”; il compito del perito è quello di offrire elementi riguardanti la sua specifica competenza, per esempio la natura e il grado della realtà psico-psichiatrica, a motivo delle quali è stata accusata la nullità del matrimonio (cfr. *In Caritate Iustitia*, 1996, p.25).

14. - La giurisprudenza Rotale ha chiarito cosa deve compiere il perito, per aiutare il giudice a raggiungere la certezza morale, circa la gravità dell'anomalia connessa ad un vizio della mente:

“Peritorum munus est iudicem edocere:

- a) de existentia perturbationis psychicae in contrahente;
- b) de natura, origine et gravitate huius perturbationis;
- c) de influxu huius perturbationis in processum formationis consensus tempore celebrationis;
- d) de principalibus symptomatibus morbi, qui in peritato inveniuntur;
- e) de actis causae (et examinibus medicis) in quibus peritus existentiae abnormitas probationem invenit [c. Faltin, diei 28 octobris 1988, RRD, vol LXXX, p.581, n°12; c. Egan, diei 1 martii 1984, RRD, vol. LXXVI, p. 157, n°4]” (c. Doran, Portus Magni, diei 13 maii 1993, RRD. Vol LXXXV, pp. 374-375, n°15).

Il difetto di discrezione di giudizio

15. - Il legislatore esige che il contraente, al momento di sposarsi, abbia l'adeguata maturità di giudizio per discernere, comprendendo e volendo, i diritti e i doveri essenziali della mutua donazione ed accettazione matrimoniale.

Il termine “discernimento” non si riferisce tanto alla ricchezza di conoscenza o percezione intellettuale sufficiente, quanto a quel grado di maturità personale che

permette al contraente di discernere, per impegnarsi sui diritti e i doveri matrimoniali essenziali.

Il “discernimento” si riferisce a quel grado di maturità dell’intelletto e della volontà dei contraenti, che li rende capaci di donarsi ed essere accettati, a titolo di vincolo giuridico, in una comunità di vita e di amore, indissolubilmente fedele, finalizzata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione dei figli.

16. - Il Codice vuole che coloro che celebrano il matrimonio siano “*jure abiles*” (can.1057 § 1 C.J.C.) e tale “abilità” è in ordine al consenso che deve essere emesso – per qualsiasi atto umano – con necessaria consapevolezza e deliberata volontà, che sono elementi della discrezione di giudizio; per cui, se una persona non può valutare l’importanza e i contenuti dell’atto che compie, non ha la capacità intrinseca naturale di porre validamente quell’atto.

17. - Nel caso del matrimonio si richiede, da parte del contraente, una capacità effettiva di ponderare i diritti e i doveri che si assume per tutta la vita: tale ponderazione verte sugli impegni sostanziali del matrimonio e non su tutto il complesso valoriale che il sacramento comporta (etico, religioso, sociale, giuridico, economico), altrimenti sarebbe difficile determinare chi è in grado di emettere un valido consenso.

18. - La capacità di vivere un rapporto interpersonale positivo, nonché l’impegno della piena comunione di vita e di amore tra i coniugi sono dati che vengono puntualizzati dalla giurisprudenza canonica, per sottolineare che una loro eventuale carenza sono dimostrativi di un grave difetto di discrezione di giudizio (can. 1095, 2° C.J.C.), in quanto la dignità della persona richiede che “*secundum consciam et liberam electionem agat, personaliter scilicet ab intra motus et inductus, et non sub caeco impulsu interno vel sub mera externa coactione*” (GS, 21).

19. La discrezione di giudizio è, quindi, la maturità specifica ordinata non a qualunque atto giuridico, ma ad un atto di singolare gravità e responsabilità quale è il matrimonio, che impegna totalmente la vita di due persone, le quali si donano e si accettano reciprocamente con patto irrevocabile.

Tale discrezione, detta pure *facoltà critica* o *apprendimento estimativo*, appartiene alla sfera valutativo-pratica.

“Nel difetto di discrezione del giudizio...sono comprese tutte le mancanze di capacità psicologia e morale che impediscono al contraente di percepire sufficientemente la portata ed il valore del patto matrimoniale.

È indifferente che la mancanza di discrezione del giudizio profluisca da una causa anziché dall’altra, purchè nei suoi effetti concreti essa realmente valga ad importare una perturbazione o menomazione tale della naturale capacità intellettuale o volitiva del contraente, all’atto della prestazione del consenso, da privarlo in tale momento della maturità di giudizio proporzionata al matrimonio (BERSINI F., *La pastorale dei matrimoni falliti*, 84-85).

20. La discrezione di giudizio da alcuni viene definita “la maturità proporzionata al passo impegnativo e decisivo del matrimonio”.

La prima conclusione da trarre è che la *discretio iudicii* è una maturità psicologica non comune. Se è tale, il difetto di discrezione può essere certamente qualificato come immaturità.

Infine, è da rilevare che il successo nell’attività professionale non inficia la sussistenza dell’immaturità.

Infatti, “*maturitas socialis non eadem est ac maturitas sensu iuridico ac canonico relate ad illa onera matrimonialia essentialia de quibus loquitur can. 1095 n. 2 CIC...defectus discretivus potest extare vel cum morbo vel sine morbo ordinis psychici*

vel psychologici, atque inducere potest disfunctiones in processu cognoscitivo, aestimativo, deliberativo, volitivo ac esecutivo, ita impediens rectam apprehensionem, debitam ponderationem necnon electionem illorum elementorum essentialium vel illarum essentialium proprietatum quibus constituitur matrimonium canonicum" (c. De Lanversin, in RRDec., 86 (1994) 4-5).

In fatto

21. Il Collegio giudicante ha molto riflettuto su questa causa dai risvolti insoliti ed ha approfondito il caso di specie, addivenendo alla decisione finale *pro nullitate* e, perciò, confermativa della sentenza di I grado, non senza aver prima dato esaurienti risposte ai dubbi sorti nei rev.mi Giudici appellati, che ritennero opportuno rinviare la causa all'ordinario esame di II grado.

Il matrimonio in oggetto è stato accusato di nullità, in prima istanza, per difetto di discrezione di giudizio, da parte di entrambi i coniugi o almeno di uno di essi (can. 1095, 2° CIC).

La risposta del TER calabro è stata affermativa *ex utraque parte*.

22. In sede di appello la causa è stata rinviata ad esame ordinario, come già si è detto, perché non si erano ravvisati, nell'istruttoria *de quo*, elementi giustificativi di un difetto grave di discrezione di giudizio, nelle parti in causa.

Essendosi la parte attrice ritirata dal giudizio e, quindi, avendo rinunciato formalmente all'azione processuale (p. 14), il convenuto ha chiesto ed ottenuto di poter fungere da parte diligente in causa (p. 16), anche se in un secondo momento la stessa attrice ha inteso di intervenire nuovamente nel processo, rispondendo alla citazione del Giudice calabro rogato, che l'ha ascoltata una seconda volta.

23. Per la verità, l'audizione delle parti e di alcuni testi, in grado di appello, ha dato al Collegio la possibilità di evidenziare elementi nuovi di giudizio, atti a giustificare la valenza probativa dei precedenti e nuovi dati raccolti, anche alla luce degli esiti peritali di I grado.

Ne è risultata, quindi, la prova piena del capo accusato, per entrambe le parti, alla luce dei principi dottrinali e giurisprudenziali vigenti.

24. La Terna ha preso atto, dopo un esteso ed intenso approfondimento del caso di specie, che il fidanzamento è stato burrascoso, per reciproche incomprensioni ed accentrate divergenze caratteriali tra le parti.

In realtà, i due giovani avvertivano reciproco affetto ed attrazione, ma non erano riusciti ad integrarsi sul piano relazionale, anche perché avevano prospettive diverse, circa la residenza coniugale, che il G. voleva ad ..., mentre la C. optava per la città di ...

Nel matrimonio, l'attrice si trasferì ad ..., ma il più delle volte si rifugiava presso sua madre, a ...

La convivenza fu, perciò, fallimentare sin dall'inizio ed inevitabilmente le parti giunsero alla rottura ed alla separazione, dopo poco più di un anno di vita in comune (30/13), ma con molte interruzioni.

25. Questa è, però, solo la cornice del quadro che forma la sostanza di questa vicenda e che richiede ben più approfondite spiegazioni.

I rev. mi Giudici, infatti, avendo tutto ben esaminato e considerato, in diritto ed in fatto, hanno ritenuto che una lettura attenta degli Atti di causa, presi nel loro insieme, offre la certezza morale e giudiziale della fondatezza dell'istanza attorea, nonostante qualche superficiale lacuna ed imprecisione, ravvisabile nella difficoltà che hanno avuto le parti ed i testi nel riferire la valenza dei fatti di causa, ma che sono

stati esplicitati ed analizzati in modo tecnico dal CTU che ha redatto una esaustiva relazione diagnostica del difetto di discrezione di giudizio e, quindi, dell'incapacità a consentire validamente, presente nelle parti all'atto del matrimonio, a motivo di una chiara e marcata immaturità psico-affettiva che, non solo non li ha resi idonei ad una libera e ponderata elezione del nuovo stato di vita coniugale, ma non li ha resi neppure capaci di instaurare un rapporto duale idoneo all'osservanza dei doveri ed obblighi che sorgono dal coniugio (can. 1095, 3° CIC). **26.** Perciò, si può e si deve dire che il più contiene il meno, per cui chi non ha scelto in modo libero, sereno e critico il proprio stato di vita, neppure si presenta preparato e pronto ad assolvere ai conseguenti adempimenti connessi con il nuovo stato matrimoniale.

È ben risaputo, infatti, che le tre fattispecie del can. 1095 non presentano tre capi di nullità distinti e separati tra di loro, ma riportano ed enumerano vari motivi di incapacità a contrarre, sia per vizio che per difetto di consenso, inerenti alla sfera psicologica e psichiatrica del soggetto, alla luce dei più recenti progressi delle scienze umane.

27. In tal senso, il Collegio ha visto ed esaminato la proposta del Patrono del G., avv. Gerardo Bianco, come congrua ed attinente al caso di specie, che potrebbe anche essere risolto con una doppia conformità sostanziale, ma all'esame degli elementi di prova non ha inteso, tuttavia, discostarsi dal primo giudicato, in quanto legittimo nella decisione e ben argomentato nelle motivazioni, che in grado di appello sono state ancora maggiormente chiarite ed ampiamente illustrate.

Le dichiarazioni delle parti

28. Il G. ha specificato che entrambi non hanno sofferto di disturbi psichici particolari (37/7), ma si rendevano conto, nello stesso tempo, "di dover superare qualche difficoltà nell'integrazione delle nostre rispettive personalità.

Il giorno della promessa di matrimonio ci dicemmo che alla luce dei momenti di contrasto, anche acuti, che vi erano stati nei 10 anni di fidanzamento, qualche dubbio e perplessità dovevamo ancora superarli nella nostra vita coniugale" (36-37/6).

Poi, il convenuto ha aggiunto che la grave immaturità reciproca, segnale pratico ed evidente del difetto di discrezione di giudizio nell'elezione dello stato di vita, è venuta fuori subito dopo la luna di miele, in quanto "mia moglie non riusciva a convivere con me nella casa coniugale stabilita nel mio paese di ...

Mi lasciava di frequente, per andare da sua madre, dalla quale non si era mai distaccata. Questo avvenne dal giorno dopo il nostro rientro dal viaggio di nozze, con la scusa che lei insegnava sulla costa ionica e le era più facile dimorare con i suoi genitori a ..., per poter viaggiare in compagnia delle sue colleghe e raggiungere la sua scuola.

29. Devo dire che in 14 mesi di convivenza, noi siamo rimasti insieme al massimo 20-25 giorni.

Nei pochi giorni vissuti insieme, E. era particolarmente scontrosa, intollerante, nervosa, dimostrandomi chiaramente di non voler convivere con me.

Per correttezza, aggiungo che tale modo di fare di lei attivava anche in me una tensione e un disagio diffuso, al quale in quella fase io non ho saputo far fronte e perciò cadevamo nel litigio e nel reciproco malumore e sopportazione" (35 - 36/adr. 1-2).

30. L'attrice, a sua volta, è stata riascoltata a ... ed ha dichiarato che, tra di loro, "prima del matrimonio ci fu una rottura del rapporto, a motivo della non intesa caratteriale, tanto che interrompemmo il fidanzamento, perché io avevo dubbi quanto alla buona riuscita del matrimonio, per questi motivi.

Prima delle nozze io attribuivo le nostre difficoltà di rapporto soltanto a delle

circostanze esterne, delle quali pensavo che dopo le nozze si sarebbero appianate e noi avremmo trovato un equilibrio.

Pertanto, io sono andata alle nozze con il desiderio che la nostra unione durasse per tutta la vita, non subordinandola affatto alla buona riuscita della nostra convivenza coniugale, essendo fiduciosa che quelle che mi sembravano essere circostanze esterne che influivano negativamente sul nostro fidanzamento, dopo le nozze si sarebbero dissolte” (55/2).

31. Poi, la C. ha notato ed ha ammesso che in lei ci fu “un errore di valutazione, perché sono convinta che il G. ha delle caratteristiche strutturali caratteriali non compatibili con il mio” (56/3).

Anche da quanto ha dichiarato l’attrice balza evidente l’immaturità psico-affettiva, proprio perché si tratta di persone con una buona base culturale gnoseologica e che, tuttavia, vanno a nozze senza nessun vero progetto di vita coniugale e pensando che ogni difficoltà si sarebbe dissolta in modo fatalistico.

Sarà poi il perito a tradurre in termini più consistenti ed in senso scientifico questi accenni delle parti alla loro incapacità psicologica.

La prova testimoniale

32. I tre testi ascoltati in appello, indotti dal convenuto diligente, hanno messo in evidenza che il fidanzamento delle parti, con il passar del tempo, è diventato “poco sereno e molto litigioso e burrascoso” (7/1), ma soprattutto hanno fatto accenno a delle riserve, da parte dell’uomo, mentre conoscono meno le intenzioni della donna. Tutti, però, hanno detto che mettevano in guardia le parti, dal fare un passo poco ponderato e criticamente vagliato.

33. Il teste D. L. V., amico di A., ha deposto che egli invitava il G. “a prendere tempo per il matrimonio, mentre egli con una buona dose di superficialità mi diceva che ormai si avviava alle nozze, riservandosi la possibilità di ritornare, come ho detto, allo stato di libertà, con il divorzio.

Più che confidenze io ebbi tante occasioni per capire che la comunione tra i due non solo non cresceva, ma diminuiva, innanzitutto perché lei interrompeva per lunghi periodi la convivenza, recandosi dai suoi a ... e questa era la premessa, perché non si potesse pensare all’eventuale prole.

L’interruzione definitiva avvenne, infatti, dopo una lunga assenza di lei dal domicilio coniugale ed a seguito dei tanti, grandi e piccoli problemi che i coniugi si erano portati dietro dal fidanzamento.

Così i figli non sono nati, anche perché A. diceva chiaramente che sono mancate sempre le condizioni da lui richieste” (77-78/4-5).

34. La teste P. M. R., parente del convenuto, ha ribadito che anche lei, di fronte ai litigi e contrasti tra le parti, dovette prendere atto che “il rapporto sentimentale divenne sempre più problematico.

Pertanto, a motivo delle difficoltà del rapporto, determinate dalle diversità caratteriali e dal diverso modo di intendere le cose tra i due, fece nascere certamente dubbi e perplessità sulla riuscita del futuro menage matrimoniale.

Quando i due mi riferirono che volevano sposare, io li invitai a riflettere, perché vedevo che il loro rapporto, così conflittuale, minava alla base la futura convivenza coniugale.

Le parti mi rispondevano che erano consapevoli delle difficoltà del loro rapporto, ma speravano di poterle risolvere durante la convivenza coniugale” (83/3-4).

35. Il terzo teste, sig. M. C. A., altro amico del G., ha ricordato che le parti, “pro-

prio perché vivevano un rapporto di fidanzamento lungo e tormentato, sono giunti alle nozze portandosi dietro tutti i problemi e difficoltà che avevano caratterizzato il loro rapporto. E che li rendeva dubbiosi sulla riuscita del futuro coniugale.

In tale contesto, la nascita dell'eventuale prole veniva da entrambi subordinata alla primaria esigenza di verificare la stabilità del loro rapporto, cioè la possibilità che nella convivenza fossero in grado di superare quei problemi e vivere con una certa serenità.

Se questo non si fosse verificato, sono sicuro che, soprattutto il mio amico G., non avrebbe accettato di procreare.

Questi elementi di riserva io li appresi direttamente da loro, in alcuni incontri che abbiamo avuto prima delle nozze” (91-92/4).

Rilievi conclusivi del Collegio

36. L'Organo giudicante, dopo aver esaminato tutto quanto risulta dalle due indagini istruttorie ha considerato che, *in casu*, il fidanzamento tra le parti è durato 10 anni, al contrario del matrimonio che ha visto la durata di circa un anno, tra molte assenze reciproche e interruzioni del rapporto, perché ognuno dei due si rifugiava presso i propri genitori, non essendo capaci di integrare la comunione di vita e di amore, in modo adeguato e maturo, in ordine alla loro età anagrafica e al nuovo stato di vita, intrapreso con il matrimonio (can. 1055 § 1; can. 1095, 2° CIC).

In questo caso, dagli effetti si risale alle cause, in quanto la discrezione di giudizio, non riguarda tanto l'atto del consentire, quanto il modo di porgere il consenso e fa riferimento agli impegni che ne derivano e cioè i diritti e i doveri coniugali, che certamente bisogna avere presenti, bisogna accettare e coniugare nell'esistenza quotidiana, alla luce delle altrui esigenze e possibilità. Ciò significa appunto eleggere, in modo critico e ponderato, il proprio stato di vita.

37. In realtà, se si guarda al deposito delle parti e dei testi, sembra che la prova sfugga di mano, perché i fattori psicologici della personalità non sempre sono percepibili all'osservazione ordinaria e discontinua di un soggetto.

Molti testi, infatti, soprattutto nel primo grado di giudizio, hanno detto di non saper rispondere a domanda esplicita circa la gravità del difetto di discrezione di giudizio delle parti e gli stessi protagonisti di questa vicenda, di grado culturale elevato, neppure sanno ben spiegarsi quello che è successo dopo le nozze, in quanto “tutto si è dimostrato così complicato, tanto da dover prendere atto di non essere in grado di poter affrontare le esigenze, complesse e coinvolgenti, del connubio maritale” (35/5).

38. Anche l'attrice ha preso atto della propria fragilità ed immaturità, quando ha riferito – in primo grado – che “è sempre molto difficile esprimere dei giudizi sulla propria maturità: all'epoca io percepivo le difficoltà... ma non avevo la maturità dovuta, per comprendere e valutare la gravità di quanto ho riferito” (16/8).

39. Si è detto che è certamente valida la proposta presentata dal patrono del convenuto, circa la conferma sostanziale della Sentenza calabra, in quanto l'immaturità psico – affettiva è senz'altro una causa di natura psichica che incide e determina l'incapacità ad assumere ed adempiere le obbligazioni essenziali del coniugio.

Tuttavia, se si tiene presente il referto dell'esame psico – diagnostico delle parti, ci si trova di fronte ad elementi di rilevanza psicopatologica che non identificano una precisa malattia, bensì la mancanza evidente di maturità psico-affettiva e, di conseguenza, la carenza di capacità a porre atti veramente responsabili, a motivo di affettività egocentrica e labile, ancora legata all'infanzia, con aggressività inibita e

notevole insicurezza interiore (per l'attrice – pp. 77-78);

nel G., poi, si nota un'evidente inibizione di origine emotiva ed un'affettività notevolmente egocentrica, con insicurezza interiore ed aggressività fortemente inibita ed associata ad ansia (pp. 78-79).

40. La conseguenza di detta immaturità, pur in persone di notevoli capacità cognitive e creative, è propriamente la mancanza di un consenso libero (immaturità affettiva) e ben ponderato (immaturità di giudizio) e, perciò, il Collegio ha ritenuto che nel caso *de quo*, si è in presenza di un grave difetto di discrezione di giudizio, da parte di entrambi, richiamandosi a quanto espresso dalla Sentenza calabra che, all'inizio della *pars in facto*, notava come “nell'esaminare le risultanze istruttorie si può restare delusi dalle non dichiarazioni riportate dai testi.

Bisognerà tenere nella giusta considerazione che i testi indotti sono bene a conoscenza del fatto che i due protagonisti di questa vicenda sono degli “artisti”, delle persone cioè, nel sentire comune, sensibili e dotate di un mondo proprio da vivere e di un modo proprio di vivere.

In questa “interiorità artistica”, il profano si arresta sulla soglia, non intendendo varcare un mondo fatto di suoni e di arcane armonie.

Per tali motivazioni di rispetto e di riservatezza, i testi sanno riferire ben poco quanto alla reale inconsistenza affettiva delle parti” (pp. 9-10).

41. Se si tengono presenti, invece, le acquisizioni scientifiche del CTU, dott.ssa M. M., si giunge logicamente alla conclusione che le parti “al tempo delle nozze non disponessero degli strumenti necessari, ai fini di una *discretio iudicii* sufficiente, per comprendere a valutare adeguatamente i diritti ed i doveri che il matrimonio impone con i relativi impegni” (81/3).

Ed è stato ciò che ha indotto i Giudici appellati a confermare la Sentenza di I grado, in quanto convinti e certi che la posizione sociale e la stimata attività professionale possono coesistere, come nel caso di specie, con una vera e propria immaturità psico – affettiva, radice e principio del grave difetto discreto.

42. Le spese processuali sono a carico della parte convenuta diligente in causa, secondo la normativa della CEI ed il particolare Regolamento di questo Tribunale Regionale (can. 1611, 4° CIC).

Tutto attentamente vagliato e considerato, in diritto e in fatto, NOI sottoscritti Giudici, invocato il nome del Signore Gesù e della sua SS.ma Madre ed avendo solo Dio davanti ai nostri occhi,

Definitivamente sentenziamo

che al dubbio concordato, “in limine litis”:

“Se consti della nullità del matrimonio, nel caso:

per difetto di discrezione di giudizio ex utraque parte (can. 1095, 2° CIC);

ovvero se sia da confermare o riformare la sentenza calabra affermativa”;

si deve rispondere, come in effetti rispondiamo: **A D F I R M A T I V E**

(*Omissis*)

*Brevi note a T.E.R. Campania 20 dicembre 2007,
Leone Ponente*

PAOLO BONAIUTO

La sentenza del Foro regionale Campano è relativa ad una decisione di secondo grado conseguente ad un rinvio all'ordinario esame di una pronunzia del Tribunale Calabro che aveva concluso per l'esistenza nei coniugi di un grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2 C.I.C.).

La decisione pubblicata merita una particolare attenzione per una serie di aspetti.

In primo luogo è apprezzabile l'intento, mai secondario, di precisare la distinzione ermeneutica tra la fattispecie del n.2 e del n.3 del can. 1095 anche se in relazione ad un concetto unitario dell'incapacità consensuale. Il n. 2 considera il consenso dal punto di vista di atto interno della volontà di ciascun contraente, alla luce del par. 2 del can. 1057, diretto ad instaurare costituire o fondare l'esistenza dell'unione matrimoniale. Invece il par. 3 del can. 1095, sotto la stessa ottica del par. 2 del 1057, considera l'assunzione della dinamica obbligatoria *de futuro* del vincolo unico ed indissolubile del consenso interno, che consiste nell'ordinazione degli atti e comportamenti dovuti tra gli sposi ai fini oggettivi del matrimonio¹. In effetti, pur esprimendo una categoria concettuale generale che è l'incapacità consensuale, i paragrafi del can. 1095, individuano tre funzionali criteri di misurazione. Il primo è relativo al segno fondazionale del vincolo, per il quale è necessario un sufficiente uso di ragione; il secondo è relativo all'instaurazione della sua essenza, per la quale è necessaria la discrezione di giudizio; il terzo è relativo all'assunzione della sua dinamica a fini oggettivi e perciò al potere di assunzione, come doveri giuridici, degli atti e delle condotte coniugali che richiederà in futuro la dinamica vitale per la quale il consorzio tende verso i suoi fini oggettivi.

In secondo luogo, nel passare in esame la causa psichica della fattispecie, la sentenza, rifuggendo una tendenza troppo spesso verificata nei Tribunali ecclesiastici di optare per una sorta di determinismo o consequenzialismo psichico (*da tale diagnosi deriva ineluttabilmente l'incapacità*), si sofferma sull'*immaturitas* di soggetti emancipati, socialmente e lavorativamente, solo ed esclusivamente in quanto significante un'incapacità "*ad integrare la comunione di vita e di amore, in modo adeguato e maturo, in ordine alla loro età anagrafica e al nuovo stato di vita, intrapreso con il matrimonio (can. 1055 § 1; can. 1095, 2° CIC)*" (cfr. n. 36). Nondimeno la pronunzia brevemente tende anche ad esplicitare lo spirito di tale comunione, descrivendola come "*bisogno di accettare e coniugare nell'esistenza quotidiana, alla luce delle altrui esigenze e possibilità*" (ibidem).

¹ Cfr. PEDRO JUAN VILADRICH, Il consenso matrimoniale, Milano 2001, p. 81 ss.

Nel merito dell'assunzione della prova, la decisione valorizza l'apporto del CTU, rispetto agli altri dati istruttori, "che ha redatto una esaustiva relazione diagnostica del difetto di discrezione di giudizio e, quindi, dell'incapacità a consentire validamente, presente nelle parti all'atto del matrimonio, a motivo di una chiara e marcata immaturità psico-affettiva che, non solo non li ha resi idonei ad una libera e ponderata elezione del nuovo stato di vita coniugale, ma non li ha resi neppure capaci di instaurare un rapporto duale idoneo all'osservanza dei doveri ed obblighi che sorgono dal coniugio (can. 1095, 3° CIC)" (cfr. n. 25). L'elezione dello strumento peritale a scapito di una restante istruttoria non pienamente esaustiva e dichiarativa dei fatti integranti l'*immaturitas*, individua il doveroso rispetto che il Giudicante ha nei confronti della scienza ed attende a nuovi percorsi di collaborazione. Da questo punto di vista la pronunzia è concorde con quel principio giurisprudenziale generale per cui "iudici fas est recedere a peritorum sententiis, at id non facies nisi gravissimis de causi set concludentissimis argumentis ductus, quae inacceptabiles reddant Periti conclusiones"².

In ultima analisi, pur accogliendo l'esistenza di un difetto di discrezione ed in tal modo confermando la decisione di I grado, la pronunzia sollecitata da una suggestione difensiva³, mette in evidenza l'affinità tra le ipotesi di incapacità di cui ai nn. 2 e 3, come l'*incapacitas* debba essere considerata un *consectarium* della *discretio iudicii*⁴. Si legge infatti come la evidenziata "immaturità psico-affettiva è senz'altro una causa di natura psichica che incide e determina l'incapacità ad assumere ed adempiere le obbligazioni essenziali del coniugio" (n. 39). In tal sede si riprende il caro tema di come in giurisprudenza ed in dottrina si ritiene formata una doppia decisione conforme anche quando i capi di nullità siano sostanzialmente distinti ma si basino sul medesimo fatto e siano riconducibili ad un stesso evento sostanziale che viene però qualificato sotto il profilo giuridico-formale in modo diverso⁵. Nel caso specifico perciò, la sentenza, pur non entrando nella questione concreta (valutando la sussistenza dell'ipotesi di cui al n.2), ritiene comunque che ci si potrebbe porre anche dinanzi ad un'ipotesi di **giudicato equivalente** e, pertanto, la sentenza del Tribunale di 1° grado, avrebbe potuto essere confermata e ratificata, dichiarando nullo il matrimonio in oggetto per l'incapacità da parte di entrambi i coniugi ad assumere gli obblighi coniugali (can. 1095, n. 3). Al n. 26 infatti si evidenzia: "Perciò, si può e si deve dire che il più contiene il meno, per cui chi non ha scelto in modo libero, sereno e critico il proprio stato di vita, neppure si presenta preparato e pronto ad assolvere ai conseguenti adempimenti connessi con il nuovo stato matrimoniale". Pertanto, subito dopo: "...il Collegio ha

² ARRT, C. Funghini, 18.7.1990, vol. LXXXII, p.642 n.7.

³ In sentenza si adombra il contenuto della richiesta difensiva che ravvisava nella fattispecie in esame, un caso di incapacità ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio (can. 1095 n. 3) e non ad un caso di grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti ed i doveri matrimoniali essenziali (can. 1095 n. 2); caso non qualificato ed individuato dal Tribunale Calabro di primo grado..

⁴ La questione è chiaramente evidenziata in giurisprudenza in due decisioni: C. Serrano, 7.11.1992 e 4.7.1993, nonché *amplius* nel testo del compianto SEBASTIANO VILLEGIANTE, *Il canone 1095, n. 3 nella giurisprudenza*, in *L'incapacità di assumere gli oneri essenziali del matrimonio*, Città del Vaticano, LEV, 1998, p. 45 ss.).

⁵ Cfr. sul punto GIUSEPPE CHIOVENDA, *Principi di diritto processuale civile*, Napoli, 1923, p. 283 ss.; PAOLO MONETA, *La giustizia*, p. 127 ss.); (cfr. LUCIANO MUSSELLI, *Manuale di diritto canonico e matrimoniale*, Bologna, 1997, p. 344).

visto ed esaminato la proposta del Patrono del G... come congrua ed attinente al caso di specie, che potrebbe anche essere risolto con una doppia conformità sostanziale, ma all'esame degli elementi di prova non ha inteso, tuttavia, discostarsi dal primo giudicato, in quanto legittimo nella decisione e ben argomentato nelle motivazioni, che in grado di appello sono state ancora maggiormente chiarite ed ampiamente illustrate".

Apostolicum Romanae Rotae Tribunal – Venetiarum in Florida – Nullitatis matrimonii, 11 luglio 2008 – C. Verginelli, ponens

Matrimonio cristiano – Consenso – Incapacità al consenso matrimoniale per cause di natura psichica – Disturbo della Personalità – Perizia

Il matrimonio cristiano è fondato sul consenso, che è diretto all'assunzione da parte dei fedeli di specifici diritti e doveri, che essi scambiano all'atto dell'espressione del medesimo consenso. Per questo motivo, al momento della celebrazione del matrimonio, i fedeli devono possedere quelle qualità psichiche che li rendano capaci di discernere, ma anche di adempiere nel futuro della vita matrimoniale i diritti e doveri che sono atti alla costituzione di quella comunità di vita e di amore che è la sostanza del matrimonio cristiano. Per poter valutare la capacità delle persone che si accostano alla celebrazione delle nozze occorre che il giudice si serva della prova peritale, che sarà la base della sua valutazione, compiuta però sempre secondo scienza e coscienza. Il Disturbo di personalità rende nullo il matrimonio, quale specifica causa di incapacità al consenso matrimoniale, anche se all'epoca della celebrazione delle nozze fosse in fase di apparente compenso e per così dire latente, manifestandosi in tutta la sua capacità disgregante l'unione matrimoniale nella fase della vita coniugale¹.

¹ In tema di incapacità al consenso matrimoniale, la giurisprudenza e la dottrina sono, come è noto, sterminate. Ci limiteremo quindi a dar conto esclusivamente del particolare aspetto relativo al Disturbo di Personalità, che è poi l'oggetto dell'ipotesi di incapacità trattata nella decisione *coram* Verginelli. Per quanto concerne la giurisprudenza rotale fondamentali in tema di disturbo della personalità si possono ricordare una c. Gianneccchini, 20 gennaio 1984, in SRRD, LXXVI, p.25 ed una c. Ragni, 30 luglio 1980, in SRRD, LXXII, p.568. Più di recente, cfr. una c. Burke, 25 novembre 1993, in RRD, LXXXV, p. 702.

In dottrina, si vedano Paolo Moneta, *Il matrimonio nullo nel diritto canonico e concordatario*, Bari, Cacucci editore, 2008, pp. 59-72; Paolo Bianchi, *Disturbi della personalità e capacità matrimoniale*, in *Ius Ecclesiae. Rivista internazionale di Diritto Canonico*, 2007, 3, pp. 545-566; Angelo D'Auria, *Il consenso matrimoniale. Dottrina e giurisprudenza canonica*, Roma, Aracne, 2007, pp.232-234; Cristiano Barbieri-Alessandra Luzzago- Luciano Musselli, *Psicopatologia forense e matrimonio canonico*, Ciatta del Vaticano, LEV, 2005, pp. 46-73; Juan José García Failde, *Nuevo estudio sobre trastornos psíquicos y nulidad del matrimonio*, Publicaciones Universidad Pontificia de Salamanca, 2003; Pedro – Juan Viladrich, *Il consenso matrimoniale*, Milano, Giuffrè, 2001, pp.11- 171; Mario Francesco Pompedda, *Studi di diritto matrimoniale canonico*, Milano, Giuffrè, pp. 451-495; AAVV, *L'immatùrità psico – affettiva nella giurisprudenza della Rota Romana*, Città del Vaticano, LEV, 1990.

Species facti

(Omissis) 1. - Partes, nempe F. "L." V. atque C. "M." P., ad catholicam frugem conversa e confessione lutherana, tertio anno concluso sponsalis conversationis in loco v.a. "Columbus OH", quidem in sacello militum, die 6 novembris 1965 nuptias inierunt: miles vir petiit Vietnam mense octobri 1966 et rediit post annum.

Filius, a.1968, enatus est e coniugio.

Attamen sub bello depressionem contraxit vir ac affectus est aegritudine culpa ac potationibus alcoholicis indulgere coepit. Ingravescente sua condicione psychica idem vir reliquit exercitum circa a. 1971, deinde coniuges prius separationem postea divortium assecuti sunt.

2. - Idem vir cuidam mulieri adhaesit quam vult perducere ad aram; ob hunc finem initium dedit causae praesenti, libello, diei 27 iunii 1995, Tribunali Ecclesiali Venetiarum in Florida porrecto.

Instante praefato Tribunali parte actrice, die 14 augusti 1995, dubium solvendum ponitur in sequenti formula: "Whether the nullity of the marriage is proved on the grounds of an inability to assume the essential obligations of marriage due to causes of a psychic nature on the part of the man, according to canon 1095,3°".

Conclusa ideo instructione causae tum per auscultationem partium ac testium cum per peritiam, sub die 11 martii 1996, sententia parti actrici favens editur.

3. - Adversus datam sententiam - parte conventa appellante - ad Tribunal Superius, causa rite pertractatur ad mentem can. 1682, 2 CIC, ast omnia remittuntur ad ordinarium examen alterius gradus.

Valde excutitur pars conventa in altera instantia iudicii seu appellationis, demum statuitur sessio in diem 12 martii 1998, e qua exiit sententia negativa.

4. - In tertio iurisdictionis gradu causa defertur ad Nostrum Universale Auditorium pro competentia, secus quod, Turno Rotali constituto, sub die 12 octobris 2000, diu tempus teritur ex inertia patroni ex officio fortasse aegroti ita ut causa - transacto tempore unius anni et ultra inutiliter - in Archivo reposita fuerit.

Alter Patronus ex officio nuncupatur ob obitum prioris conlegae, attamen et iste e vivis sublatus quoque est; tandem - cum causa esset resumpta - patrona ex officio nominata est quae iuxta dubium iam vulgatum et votum peritale diu pariter apparatus conscripsit suas defensionales conclusiones ac proinde habitis animadversionibus pro vinculo infrascriptus Ponens statuit diem sessionis pro hac die.

In Iure

5. - Quando quis occurrere vult matrimonio ad id habilitatem manifestare debet potissimum ac praeprimis per sanum ac validum consensum exprimendum. Tunc, autem, candidatus ad coniugium canonicum significare in promptu debet capacitatem nuptialem in qua continetur - sicuti in nuce - non modo mens psychica sana scilicet idonea ad proferendum validum consensum sed etiam ad assumenda onera et officia requisita a lege ad evolvendam vitam rite individuum futuram insimulque perducendam.

Secundum hanc expressam doctrinam moderantur leges canonicae Ecclesiae ac iurisprudencia solidata vigens quapropter qui impar reperitur ad hanc methodicam doctrinam sustinere invalide contrahit matrimonium.

Incapax, igitur, tenetur contrahendi nuptias canonicas qui inhabilis est assumendi onera et officia essentialia matrimonialia. causa naturae psychicae eo quoniam radicitus vitiatur consensus unius vel alterius partis et cum saltem unus e contrahentibus sit impar ratione psychicae naturae ad foedus nuptiale ineundum, tunc et ipsum matrimonium non exoritur.

Et quia nuptiae oriuntur in convenientia duarum voluntatum, cum una voluntas afficitur aliqua anomalia vel deordinatione psychica vinculum conubiale non exoritur, et casu quo vinculum putativum exortum fuerit semper per declarationem nullitatis huius putati vinculi ipsum matrimonium evanescere potest.

6. - Ad novam positionem a quodam iurisperito usurpatam iuxta quam in promptu non essent e parte institutionis concedere vinculum sacrum cum iuribus et officiis essentialibus matrimonialibus utpote contrahens impar ad eadem assumenda, animadvertendum est quod institutio canonica momento contractionis vinculi praesto non habet voluntatem qua exprimere valeat negationem tanti vinculi contractionis praeter partes contrahentes quae potestatem volitivam assumendi vel denegandi si par assumendis oneribus, nisi intellegantur remote adesse voluntatem legislatoris quae adhuc operat et quae tamen praesto non est.

Idque, contra, videtur esse absurdum quatenus tantum sponsi duo contrahunt nuptias et leges vel requisita ad coniugium etsi ali quando dirimentia voluntate directa ac dinamica directe et immediate carere videntur.

Voluntas, enim, prius quam consensus idonea debet agnosci, et cum voluntas ingrediatur in superioribus humanis facultatibus spiritalibus, instructio quaedam impendenda est ad dictam facultatem examinandam quoad eiusdem probitatem vel minus in ordine ad capacitatem recognoscendam relate ad consensum matrimonialem valide proferendum.

7. - In hac momentosa investigatione requiruntur experti qui - instituti iuxta sanam doctrinam psychiatricam et psychologiam Ecclesiae - conclusiones non genericae sed specificae afferant cum electi fuerint in quodam peculiari casu solvendo, quamquam iudex non tenetur sequi opinionem a perito expressam.

Conscientia iudicis, igitur, nequit proprio Marte atque praesumptione personali ducta - ali quando sine solida ac seria institutione in hac disciplina formata - procedere absque periti opinione ad suum votum pronuntiandum: data opera dictum est ad suum votum pronuntiandum eo quoniam - nisi agatur de sententi a iudicis monocratici - sententia oritur e praevaletia votorum.

Praeterea haec mens non est dumtaxat conscribentium Praelatorum Patrum sed potissimum e lege canonica penes can. 1680 et 1574 CIC per quod praescribitur electio periti quoad disciplinas ordinis psychici relate ad consensum nuptialem.

Iudices, enim, noscere nequeunt detorsiones mentis humanae nisi in quantum est generatim noscere ex communi notione quorundam factorum humanae debilitatis, at non amplius. Ideo dinamica praesentia experti in materiis psychiatricis necessaria retinetur ac propensius invocatur.

8. - Certum est personam vagam ante et post nuptias pro labore explendo penes diversas nationes difficulter in suis actionibus pensari potest, attamen semel eadem persona cognita in suis miris ac peculiaribus modis sese gerendi pernoscutur vere a perito qui habilis est iuxta propriam artem ad aestimandas actiones anomalas in persona incapaci contrahendi coniugium.

Expertus, adhuc, in re psychiatrica vel psychologica incunctanter res percipit si repererit aliquam psychicam deordinationem in contrahente quae referri possit ac debeat ad momentum vinculum contrahendi ut tunc idem vinculum contractum irritum reddi possit.

Fortasse inaniter iudex suam suasionem coleret absque auxilio periti qui sibimet oculos aperire valeat super actiones vel quaestiones implicatas in ordine disciplinarum psychicarum.

9. - Alioquin causa naturae psychicae aliquomodo potest infusari ex aliis rationi-

bus et causis quae non sunt psychicae, et res aestimatur maximi momenti praecipue quia respicit onera et officia essentialia matrimonii quae si coniux impar fuerit ad assumenda et explenda totum ruit institutum extractum per mutuos personarum diversi nexus consensus seu pactionem.

Eapropter experti eligendi sunt in ambitu catholico qui sane sciant magis quam satis de obligationibus ac officiis quibus in assumendo atque adimplendo tenentur coniuges ut fines matrimonii, - sicut a lege canonica praescribuntur actu mox post pactum in initum vigere possint sub sponse facta ab utroque coniuge.

Peritus quoque satius agnoscere debet differentiam inter coniugum difficultates in actu exigendi iura, ponendi officia et onera essentialia coniugii ac agnoscendi incapacitates quae originem trahunt e quadam anomalia psychica vigenti ante nuptias ita ut haec deordinatio psychica inficiaverit ipsum consensum sponsorum.

10. - De cetero circumstantiae quae penes acta sollicitate cumulantur a perito non modo inspiciendae sunt sed in ambitu illarum circumstantiarum - si id fieri potest magis accurate - inspicienda est persona aegrotata a perito qui referre debet de origine, natura, tempore et evolutione anomaliae adeo ut per conclusiones suas certas probationes de existentia deordinationis porrigat ipsimet iudici quaerenti sive per se sive per Defensorem vinculi qui vere sit instrumentum ex parte muneris - quidem necessario, praevisum a lege canonica, inquirens etiam extra apparatus quaestiones a patronis partium iudici porrectas insciis patronis.

11. - Etiam si inter collegium iudicum et illud Tutorum vinculi non habeatur paritas relate ad functiones quatenus functio iudicans retineatur maior etsi diversi generis ratione muneris, tamen paritas agnoscitur inter patronos partium et Tutorem vinculi, scilicet paritas est in contradictorio inter tutelam vinculi et praetensam vinculi nullitatem quam Defensor vinculi conscientia onerata tenetur oppugnare.

Etiam vinculi Adsertor in suo munere valide quoque tenetur proponendi, iuxta can. 1621 CIC, querelas nullitatis sententiarum secundum gradus iudiciorum etiam in quacumque phase processus (can. 1459, 1 CIC); non, ideo, munus Defensoris vinculi consistit in ponendo probationem vel minus super instantias patronorum quin etiam et ipsius iudicis in certis adiunctis in quibus absit iniuria verbis - certo vinculum sacrum patitur palam iniustas criminationes.

Praepedire quominus patroni suos labores explicent non licet, sed quoque non licet impedire laborem vinculi Adsertoris quando agitur sive per se sive per deputatum eidem subiectum de esplicando proprio munere.

Etiam peritus in suis responsionibus conclusivis apparandis vel dandis nequit tantum patrono partium respondere vel eidem patrono respondere cumulative cum responsione patrono relinquenda, sed distincte ac resolutivo modo suas responsiones dare debet quaestionibus distinctis factis a vinculi Defensore, qui certo suas obiectiones apparare potest pro occasione peritiae recognitionis ut suas satisfactiones saltem partialiter nisi totaliter obtinere iam possit.

Vis, demum, contradictorii fert fructum veraritatis, dum quando omnes videntur quiescere ac proinde veritas obfuscata exiit in damnum tum vinculi cum nullitatis, nec expertus remedium potest ponere quando nemo exorditur eidem exponens difficultates veras ex utroque comu adeo ut ad lucem veritas perducatur quod non evenit nisi - prouti tradunt antiqui - arte obstetricia adhibita.

In facto

12. - Coniuges aequales convictum dilatavere ad quosdam menses etiam ob continuum absentiam viri ratione vitae in militia in bello.

Semel reditus vir in subsequenti periodo - forsitan ob traumaticos eventus - saepe iniecit manus in uxorem et in prolem; ob hanc absurdam condicionem, sed etiam ob alias graves rationes ordinis moralis usque ad sexualia conamina, partes convenerunt coram magistratu pro separatione et divortio.

13. - Raec causa incepta est a viro-post circiter viginti a. convictionis cum alia muli ere quacum attentavi t civile conubium - obtenta competenti a a Tribunali Arlingtonensi ad normam can. 1673 CIC.

In hoc processu declarationis nullitatis vinculi ob incapacitatem viri assumendi obligationes matrimonii essentiales ob causam naturae psychicae, mulier conventa de initio individuae convictionis ait: "Now he never acted loke that in the three years that we were dating, but once we got married, it was loke, I own you and you will do what I say, and I can hit you around if I feel like it. And it usually carne from whatever his day was. When he walked through the door, I got it" (43) deinde addit "I had a lot of bruises, and they were usually what my clothes covered up. Re tried to kill me three times. The first year we were married, he tried to strangle me. When I was eight months pregnant, he tried to shoot me, and the gun misfired. And the last time, he carne after me with a knife, I left and never carne back and filed for divorce, because I was thoroughly convinced that this man was going to kill me" (43) complens quod "I put up with it for six years. I was not raised in a home where there was domestic violence and I didn't think that that's the way that people should live" (44).

Mulier conventa, igitur, circumstantias a viro enarratas plene loquido confirmat, scilicet: "No, as far as the alcoholism, he didn't start drinking unti! he went to Vietnam, and then it just got progressively worse. He spent 20 months back in the States and he continued to drink, and then went to South Korea for a little less than a year where he continued to drink, and after that, he was out of contro!" (51) et quoque quod: "what I leamed from group therapy is that made him even angrier" (50).

14. - Etiam in prima instantia iudicii, considerans testium declarationes peritus - circa viri statum psychicum - conscribit: "In this expert's opinion, it is very clear that there are three appropriate diagnoses for the petitioner; namely, number one, alcohol abuse, 305.00, DSM IV, which probably existed during the courtship and the first year of marriage; number two, alcohol dependence, 303.90, DSM IV, which probably became present within the second year of marriage and continued throughout the entire term of the marriage; and number three, anti-social personality disorder, 301.70, DSM IV, which existed prior to, at the beginning, and throughout the entire term of the marriage" (98).

15. - Certo certius facta enarrata quidem a conventa confirmata suadent peritissimo Rotali scribenti: "L'attore ... sig. F. V., era certamente affetto al momento delle nozze da un Disturbo di Personalità (nel senso del DSM-IV-TR) ... che si sarebbe manifestato in modi conclamati subito dopo il matrimonio, riconoscendo poi un aggravamento progressivamente crescente durante tutti i cinque anni della convivenza coniugale" (Summ. Alt. 8) ideo expertus vir suam opinionem peritale non derivat ex animo graviter acerbeque perturbato vel vulnerato e bello vietnamitico, sed potius e dependentia alcholica praenuptiali: at viri vicissitudines bellicae tantum detexere deordinationem psychicam diu latentem.

Etenim penes Rotale Forum suppletiva instructio instituitur dumtaxat per votum peritale super acta, at peritissimus distinte resumtis praecedentibus enarratis adiunctis tam a viro recolitis quam a conventa potissimum expositis atque a praecedenti perito aestimatis clare respondit: "era certamente affetto al momento delle nozze da un disturbo di personalità ... È nel contesto di questa personalità strutturalmente

disturbata che si inserisce e va inquadrata la patologica dipendenza dall'alcool sviluppata dall'attore successivamente alle nozze (del tutto verosimilmente nel corso del secondo anno di matrimonio trascorso in Vietnam -) e destinata ad introdurre ben presto ulteriori elementi di irreversibile scompensamento in una condizione psico-comportamentale già del tutto precaria in ordine al rilevato preesistente "Disturbo di Personalità" (Summ. Alt. 9) quae omnia - circa abusus alcoholicum proveniebant et viri prima iuventute uti ipse directe perhibet: "... I went to counselling for all the stuff that had happened to me when I was a kid. I would say from the time that I was, looking back on it now, from the time I was 15 to the time I was 20, I drank" (8).

16. - Quando opponitur quod vir iuxta normam perduxerit consuetudinem sponsalem idem peritissimus sic explicat rem: "Il Disturbo di Personalità presente nell'attore al momento delle nozze, pur essendo all'epoca in fase di apparente compenso e per così dire latente, tenuto conto dei già descritti tratti abnormi caratterizzanti e che si sarebbero appalesati in tutta la loro virulenza nel corso della vita matrimoniale, trova a mio avviso idoneo inquadramento nel contesto del cosiddetto Disturbo Borderline di Personalità, risultando verificati, nella fattispecie, i criteri previsti dal DSM-IV-TR per una diagnosi (pagg. 712-756). D'altra parte, è ben noto che in questo tipo di Disturbo sono estremamente frequenti le manifestazioni di discontrollo impulsivo con abuso di sostanze tossiche-apparentemente limitato nel periziando all'alcool.

La predetta diagnosi, a mio avviso, meglio si attaglia al nostro attore rispetto a quella prospettata dal perito dottor S. di Disturbo Antisociale di Personalità, pur dovendosi concordare sulla presenza nel sig. V. anche di alcuni tratti caratteristici di questo disturbo e sulle difficoltà che nella pratica clinica spesso si incontrano nel differenziare queste due tipologie di Disturbi di Personalità" (Summ. Alt. 9-10).

17. - Optime, igitur, peritissimus Rotalis commentarium instituit supra conclusiones periti dotto Stryker, idque permovit valde persuasionem Praelatorum Patrum de Turno, quin etiam plenis manibus agnoverunt periti Rotalis explicationes sequentes: "Il diagnosticato Disturbo Borderline di Personalità, per la sua natura e gravità, non consentiva all'attore di valutare in modi sufficientemente liberi e responsabili l'impegno matrimoniale e di instaurare un'autentica relazione interpersonale. A causa del predetto Disturbo (che comportava, come abbiamo visto, una grave instabilità emotiva ed una spiccata impulsività) il periziando era infatti impossibilitato ad assumere impegni che comportassero una pianificazione per il futuro connotata in termini di stabilità, continuità, permanenza ed esclusività nel contesto di una vera comunità di vita", itaque "Il Disturbo di Personalità presente nell'attore al momento delle nozze inficiava particolarmente le sue facoltà volitive. A causa di questo disturbo egli mancava di sufficiente controllo sui propri impulsi ed istinti, controllo necessario per assumere impegni in modo responsabile e stabile", quin potius "il Disturbo Borderline di Personalità dell'attore si manifestava in tutta la sua gravità nel corso della vita coniugale, e fin dall'inizio della stessa, e riconosceva un progressivo peggioramento nelle sue espressioni comportamentali anche per lo sviluppo di una patologica dipendenza da alcool, incrinando irrimediabilmente la relazione matrimoniale" (Summ. Alt. 10-11); quoque addit peritus: "Peraltro, anche all'epoca e dunque pure al momento del matrimonio, in lui (actor) erano presenti le anomalie strutturali di fondo della personalità già descritte in perizia" (Summ. Alt. 13) e recognitione peritiae id habetur!

18. - Et conclusio peritiae recognitionis melius rem resumit quoad iam desuper acclarata: "Riassumendo, si può affermare che le anomalie della personalità dell'attore si siano manifestate in tutta la loro gravità dopo il matrimonio in rapporto anche

alle stressanti situazioni vissute nei periodi trascorsi nella guerra del Vietnam ed in Corea del Sud. In ordine alle turbe comportamentali e agli abusi alcoolici, l'attore necessitò di cure di ordine psichiatrico, sia farmacologiche che psicoterapeutiche. La grave instabilità psichica e comportamentale dell'attore è documentata anche dalle molteplici esperienze di matrimoni civili tutte fallite" (Summ. Alt. 13).

Scatet, igitur, documenta a Defensore vinculi deputato optata non necessaria aestimata esse a peritissimo, qui, sane, retinuit sufficientes enarrationes concordēs partium in causa, sed potius ipsa facta uti acciderunt, praeter exposita periti primae curae; ceterum latentes anomaliae in viro maxime agnoscuntur ab ipso peritissimo, quae pariter etiam graves aestimantur.

19. - Quibus, igitur, argumentis tam in iure quam in facto attente consideratis atque conclusionibus defensionalibus tum Patronae ex officio partis actricis cum Defensoris vinculi deputati ante oculos habitis, Nos infrascripti Praelati Patres Auditores de Turno pro Tribunale sedentes et solum Deum et veritatem prae oculis habentes, Christi Nomine invocato, declaramus ac definitive sententiamus, ad propositum dubium respondentēs:

Affirmative, Seu Constare de nullitate matrimonii, in casu, ob incapacitatem viri assumendi essentielles obligationes matrimoniales ex parte viri. (*Omissis*).